



GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO	TERRITORIO E AMBIENTE
SERVIZIO	PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E PAESAGGIO
UFFICIO	DEMANIO MARITTIMO
OGGETTO	Attività nelle spiagge del litorale abruzzese – Modifiche e integrazioni all’Ordinanza Balneare 2026, approvata con D.D. n°DPC032/67 del 11.03.2026, rettificata con D.D. n°DPC032/118 del 21.05.2026.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTI	- il D.P.R. 616/77 in data 24.07.1977, recante norme in materia di delega di funzioni amministrative dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali ed il D. Lgs. 31.03.1998, n. 112 recante norme sul conferimento di funzioni amministrative dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali; - il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n° 114 – Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’art. 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n° 59, nonché la L.R. 23.12.1999, n. 135, attuativa del Decreto Legislativo; - le Circolari del Ministero dei Trasporti e della Navigazione - Direzione Generale Demanio Marittimo e dei Porti nn.10, 12, 22 serie 1, Titolo Demanio Marittimo, datate rispettivamente 07.05.1994, 20.05.1994 e 10.04.1995; - della Direttiva 2006/7/CE del Parlamento e del Consiglio Europeo del 15/02/2006 relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione ed il D. Lgs. n. 116 del 30/05/2008 di Attuazione della Direttiva 2006/7/CE; - del D.P.R. n°470 in data 08.06.1982 e ss.mm.ii., recante disposizioni relative alla qualità delle acque di balneazione; - del Decreto del Ministero del Turismo e dello Spettacolo del 16.10.1991 relativo alla liberalizzazione delle tariffe; - della Legge del 05.02.1992 n.104 relativa all'assistenza, all'integrazione sociale ed ai diritti delle persone disabili; - della Legge del 04.12.1993 n.494 e ss.mm.ii. recante disposizione per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime;
DATO ATTO CHE	- la Legge Regionale 17.12.1997, n. 141 e ss.mm.ii., disciplina l’attuazione delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo con finalità turistiche e ricreative; - l’articolo 1 della L.R. n°6 del 14.02.2024 modifica l’articolo 16 della L.R. 141/97; - l’articolo 26 comma 11 della L.R. n°4 del 25.01.2024 modifica l’articolo 4 e 9 della L.R. 141/97;
RICHIAMATE	- la Determinazione n°DPC032/156 del 31.05.2023 di adozione del Protocollo di Sostenibilità delle Spiagge del litorale abruzzese, redatto in attuazione della Strategia Regionale dello Sviluppo Sostenibile SRSvS, in cui sono stati individuati n°10 ambiti di intervento da perseguire nella fruizione delle spiagge abruzzesi, a carattere volontario, per il raggiungimento dei 17 GOALS della <i>Sustainable Development</i>; - la Determina Dirigenziale n. DPC032/28 del 06.02.2026 con cui è stata adottata l’Ordinanza Balneare 2026, predisposta dall’Ufficio Demanio Marittimo di questo Servizio, emanata in continuità all’approvazione dell’Ordinanza Balneare 2025;



GIUNTA REGIONALE

- la Determina Dirigenziale n. DPC032/67 del 11.3.2026 con cui è stata approvata l'Ordinanza Balneare 2026;
- la Determinazione Dirigenziale n. DPC032/118 del 21.5.2026, con la quale è stata rettificata la disposizione di cui all'art. 4, comma 1, lettera g), dell'Ordinanza Balneare 2026;

PRESO ATTO

della richiesta dell'Ordine dei Medici Veterinari, acquisita agli atti del Servizio con prot. n. 0255735/26 del 22.06.2026, avente ad oggetto **"Disciplina per l'accesso alle spiagge e per la balneazione degli animali d'affezione - Stagione balneare 2026"**, con la quale sono stati richiamati l'applicazione delle disposizioni normative regionali in ordine alla disciplina dell'accesso degli animali d'affezione alle spiagge durante la stagione balneare, distinguendola dal periodo di balneazione, riferita alle corrette interpretazioni nelle emanazioni delle ordinanze comunali dei comuni costieri;

CONSIDERATO CHE

la disciplina relativa all'accesso degli animali d'affezione alle spiagge è contenuta nella L.R. 17 aprile 2014 n. 19, nel Piano Demaniale Marittimo Regionale approvato con deliberazione di Giunta Regionale n. 20/4 del 15.02.2015, nell'Ordinanza Balneare 2026 e nelle Ordinanze Dirigenziali emanate annualmente dai Comuni costieri;

CONSIDERATO ALTRESÌ CHE

la disciplina relativa all'accesso degli animali d'affezione alle spiagge è contenuta nella L.R. 17 aprile 2014 n. 19, nel Piano Demaniale Marittimo Regionale approvato con deliberazione di Giunta Regionale n. 20/4 del 15.02.2015, nell'Ordinanza Balneare 2026 e nelle Ordinanze Dirigenziali emanate annualmente dai Comuni costieri;

RILEVATO CHE

al fine di assicurare un'applicazione uniforme della disciplina su tutto il litorale regionale, risulta opportuno precisare che:

- durante il periodo di balneazione individuato dall'Ordinanza Balneare regionale, compreso tra il 23 maggio ed il 20 settembre, l'accesso degli animali d'affezione alla battigia ed alle spiagge libere è consentito esclusivamente al di fuori della fascia oraria destinata alla balneazione, fissata dalle ore 8:00 alle ore 19:00, fermo restando il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di conduzione e custodia degli animali;
- resta sempre consentito l'accesso degli animali d'affezione agli stabilimenti balneari che abbiano formalmente comunicato al Comune la volontà di consentirne l'ingresso ed abbiano predisposto le relative aree e servizi nel rispetto della L.R. n. 19/2014, del Piano Demaniale Marittimo Regionale, dell'Ordinanza Balneare 2026 e delle Ordinanze comunali adottate in materia;

RITENUTO ALTRESÌ

necessario integrare l'art. 4, comma 1, lettera g), dell'Ordinanza Balneare 2026, prevedendo che la prescrizione concernente il rispetto della circolare della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Chieti e Pescara si applichi fatti salvi gli obblighi concernenti l'installazione dei sistemi di ombreggio stagionali di facile rimozione non inseriti nel titolo concessorio (es. ombrelloni di tipo "hawaiani" e similari), con superficie massima di mq 30,00 ciascuno, privi di elementi di chiusura laterale e con distanza minima reciproca di cm 10;

RILEVATO ALTRESÌ

che possono verificarsi situazioni eccezionali e sopravvenute riconducibili ad esigenze di interesse pubblico, tutela della pubblica incolumità, protezione dell'ambiente costiero, salvaguardia delle infrastrutture pubbliche o private ovvero alla realizzazione di interventi urgenti di difesa della costa, tali da rendere necessario autorizzare deroghe puntuali alle prescrizioni di natura temporale previste dall'Ordinanza Balneare;



GIUNTA REGIONALE

RITENUTO

necessario di integrare:

- l'art. 1 dell'Ordinanza Balneare 2026, approvata con Determinazione Dirigenziale n. DPC032/67 dell'11.03.2026 e successivamente rettificata con Determinazione Dirigenziale n. DPC032/118 del 21.05.2026, mediante l'inserimento, dopo il comma 2, lettera g), del seguente comma: ***“3. Per motivate ed eccezionali ragioni di interesse pubblico, tutela della pubblica incolumità, protezione dell'ambiente costiero, salvaguardia delle infrastrutture pubbliche o private ovvero esigenze connesse alla realizzazione di interventi urgenti di difesa della costa, il Servizio regionale competente può autorizzare, su istanza motivata del soggetto interessato, deroghe alle prescrizioni di natura temporale previste dalla presente Ordinanza, purché compatibili con le finalità di tutela perseguite dalla stessa e fatti salvi gli obblighi derivanti dalla normativa statale, nonché le competenze delle Autorità marittime e delle altre Amministrazioni interessate.”;***
- l'art.4 comma 1 lett.g) dell'Ordinanza Balneare 2026 aggiungendo, dopo il periodo attualmente vigente, il seguente periodo: *“Per l'installazione di sistemi di ombreggio stagionali di facile rimozione non inseriti nel titolo concessorio (es. ombrelloni di tipo hawaiani e similari), resta fermo l'obbligo di presentare idonea documentazione ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. e-bis del D.P.R. 380/2001 e dell'Allegato B, punto B.25, del D.P.R. 31/2017, con superficie massima di mq 30,00 ciascuno, privi di elementi di chiusura laterale e con distanza minima reciproca di cm 10.”;*

DI PRECISARE

che durante il periodo di balneazione compreso tra il 23 maggio ed il 20 settembre:

- l'accesso degli animali d'affezione alla battigia ed alle spiagge libere è consentito esclusivamente al di fuori della fascia oraria 8.00-19.00;
- resta consentito l'accesso agli stabilimenti balneari che abbiano comunicato l'attivazione delle aree destinate agli animali nel rispetto della L.R. n.19/2014, del PDMR, dell'Ordinanza Balneare e delle Ordinanze comunali;

DATO ATTO

per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento restano salve le disposizioni della normativa vigente in materia, ed in particolare quelle contenute nel Piano Demaniale Marittimo Regionale, approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 20/4 del 15.02.2015, nonché i provvedimenti emanati dalle competenti Autorità Marittime;

CONSIDERATO, altresì

che l'esperienza applicativa della disciplina concernente le opere e le attrezzature stagionali ha evidenziato la necessità di adottare criteri di gestione improntati ai principi di proporzionalità, ragionevolezza, sostenibilità ambientale e buon andamento dell'azione amministrativa, assicurando che le eventuali prescrizioni concernenti la rimozione periodica delle opere siano motivate in relazione alla loro effettiva idoneità al perseguimento delle finalità di tutela paesaggistica, tenendo conto anche delle specifiche caratteristiche dei luoghi e degli effetti complessivi derivanti dalle operazioni di smontaggio, movimentazione, deposito e successiva reinstallazione delle strutture, in coerenza con gli obiettivi della Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile e con il Protocollo di sostenibilità delle spiagge abruzzesi.

VISTA

la L.R. n. 77 del 14/09/1999 concernente “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”;



GIUNTA REGIONALE

CONSTATATA la regolarità tecnico-amministrativa del presente provvedimento e la sua conformità alla vigente legislazione;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono integralmente richiamate e che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

1. di **INTEGRARE**:

- l'art.1 dell'Ordinanza Balneare 2026 inserendo, dopo il comma 2, lett. g), il comma 3: *“Per motivate ed eccezionali ragioni di interesse pubblico, tutela della pubblica incolumità, protezione dell'ambiente costiero, salvaguardia delle infrastrutture pubbliche o private ovvero esigenze connesse alla realizzazione di interventi urgenti di difesa della costa, il Servizio regionale competente può autorizzare, su istanza motivata del soggetto interessato, deroghe alle prescrizioni di natura temporale previste dalla presente Ordinanza, purché compatibili con le finalità di tutela perseguite dalla stessa e fatti salvi gli obblighi derivanti dalla normativa statale, nonché le competenze delle Autorità marittime e delle altre Amministrazioni interessate.”*;
- l'art. 1, comma 2, dell'Ordinanza Balneare 2026, inserendo, dopo la lettera g), la seguente lettera h): *“Nella disciplina delle opere e delle attrezzature stagionali assentite deve essere individuata, nel rispetto della disciplina urbanistica, edilizia, paesaggistica, ambientale e demaniale vigente, la soluzione che, sulla base di una valutazione tecnica riferita allo stato dei luoghi, assicuri il minore impatto ambientale e paesaggistico complessivo, tenendo conto anche degli effetti derivanti dalle operazioni di smontaggio, movimentazione, deposito e successiva reinstallazione”*;
- l'art.4, comma 5, precisando che nel periodo di balneazione (23 maggio-20 settembre) l'accesso degli animali d'affezione alla battigia ed alle spiagge libere è consentito esclusivamente al di fuori della fascia oraria 8:00-19:00; resta sempre consentito l'accesso agli stabilimenti balneari che abbiano attivato il servizio nel rispetto della L.R. 19/2014, del PDMR, dell'Ordinanza Balneare richiamandone la coerenza nelle Ordinanze comunali.
- l'art.4, comma 1, lett. g), aggiungendo dopo il richiamo alla circolare della Soprintendenza la prescrizione relativa ai sistemi di ombreggio stagionali di facile rimozione non inseriti nel titolo concessorio (ombrelloni 'hawaiani' e similari), con superficie massima di 30 mq ciascuno, privi di chiusure laterali, distanza minima 10 cm e presentazione della documentazione prevista dal D.P.R. 380/2001 e dal D.P.R. 31/2017.
- l'art. 4 dell'Ordinanza Balneare 2026, inserendo, dopo il comma 2, il seguente comma 2-bis: *“Nell'ambito dei procedimenti concernenti le opere e le strutture stagionali assentite, le amministrazioni competenti, nel rispetto della disciplina urbanistica, edilizia, demaniale, paesaggistica e ambientale vigente, valutano l'effettiva necessità e proporzionalità delle eventuali prescrizioni concernenti la rimozione periodica delle opere, avuto riguardo alle specifiche caratteristiche dei luoghi, all'evoluzione del contesto territoriale e agli effetti complessivi derivanti dalle operazioni di smontaggio, movimentazione, deposito e successiva reinstallazione delle strutture. A tal fine, la valutazione tiene conto dell'effettiva incidenza delle opere sui valori paesaggistici tutelati, sulla percezione dei cono visuali, della presenza di manufatti legittimamente esistenti, e della concreta idoneità delle misure prescrittive a conseguire le finalità di tutela paesaggistica perseguite, individuando, ove consentito dalla normativa vigente, la soluzione che assicuri il minore impatto ambientale e paesaggistico complessivo”*

2. di **DARE ATTO** che restano ferme ed integralmente efficaci tutte le ulteriori disposizioni contenute nell'Ordinanza Balneare 2026 approvata, giusta Determinazione Dirigenziale n. DPC032/67 dell'11 marzo 2026, successivamente rettificata con Determinazione Dirigenziale n. DPC032/118 del 21 maggio 2026 non espressamente modificate dal presente provvedimento;



GIUNTA REGIONALE

-
3. **di TRASMETTERE** la presente determinazione ai Comuni costieri, alla Direzione Marittima di Pescara, alla Capitaneria di Porto di Ortona, all'Ufficio Circondariale Marittimo di Giulianova e di Vasto, alle Associazioni di categoria e alle Associazioni Ambientaliste maggiormente rappresentative sul territorio;
 4. **di DARE MANDATO** al Responsabile dell'Ufficio Demanio Marittimo di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito Web Sezione "Amministrazione Trasparente", "Avvisi" e sull' "Area Tematica demanio-marittimo" della Regione Abruzzo ai sensi della normativa vigente;

L'Estensore
Ufficio Demanio Marittimo
Dott. Silvio Armellani
Dott. Marco D'Alessandro
(f.to elettronicamente)

Il Responsabile
dell'Ufficio Demanio Marittimo
Arch. Ph.D Laura Antosa
(f.to elettronicamente)

Il DIRIGENTE *ad interim* del Servizio
Pianificazione Territoriale e Paesaggio
Avv.to Andrea Liberatore
(f.to digitalmente)